

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 agosto 2016.

Comunicazione preventiva di distacco transnazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

Considerato che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 136 del 2016 prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, sono definite le modalità operative delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «prestatore di servizi»: l'impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un'agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia;

b) «soggetto distaccatario»: l'impresa stabilita in Italia o altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati;

c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale il prestatore di servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 136 del 2016, di cui all'allegato A

d) «sistema informatico distacco - SID»: le procedure applicative messe a disposizione dei prestatori di servizi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire la trasmissione telematica del modello UNI Distacco UE;

e) «codice identificativo del modello»: il codice alfanumerico univoco rilasciato dal sistema informatico SID attestante che il modello UNI Distacco UE è stato trasmesso dal prestatore di servizi con le modalità di cui all'art. 3;

f) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modello è stato trasmesso dal prestatore di servizi;

g) «dati essenziali»: i dati della comunicazione di cui all'art. 2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto;

h) «annullamento»: la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 3;

i) «variazione»: la modifica di dati non essenziali della comunicazione di cui all'art. 2, comma 4, come definiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione.

3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione con le modalità di cui all'art. 3. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco.

4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo con le modalità indicate nell'allegato C.

Art. 3.

Modalità di comunicazione

1. Per le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016 è adottato il modello «UNI_Distacco_UE» di cui all'allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B e le modalità tecniche di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.


2. Il modello «UNI_Distacco_UE» di cui al comma 1 è reso disponibile ai prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.

3. I dati contenuti nel modello «UNI_Distacco_UE» sono resi accessibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza sociale, all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul Lavoro con le modalità previste dal Codice per l'amministrazione digitale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2016

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3792

AVVERTENZA:

Gli allegati al presente decreto sono disponibili sul sito istituzionale <http://www.lavoro.gov.it/> all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx>

16A07698

DECRETO 1° settembre 2016.

Estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed in particolare il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo XI, che estende alcune tutele alle lavoratrici autonome;

Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole», che al comma 1 prevede che alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne venga corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni, la quale, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'art. 4, comma 24, lettera b), attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del

congedo obbligatorio e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui al citato art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore delle lavoratrici madri dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che all'art. 1, comma 282, stabilisce che al fine di sostenere la genitorialità il beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative e che al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale, ai medesimi fini di cui al comma 282, estende il beneficio previsto dall'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in via sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici;

Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in particolare, il paragrafo 5 relativo all'elenco delle strutture accreditate eroganti servizi per l'infanzia;

Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Decreta:

Art. 1.

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre

